

**FONDO PENSIONE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE
CASSE RURALI DEL TRENINO**

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1373



Regolamento delle anticipazioni

(art. 11, comma 7 del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Aprile 2021

Art. 1 - I casi di anticipo

Gli iscritti al Fondo possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale lorda maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- d) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Art. 2 - Anzianità necessaria

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Art. 3 - Somme anticipabili

L'ammontare che può essere anticipato per i casi previsti ai punti a) e b) e c) dell'art. 1 non può superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Art. 4 - Reintegri

Le anticipazioni richieste a partire dal 01/01/2007 e imputate a montanti maturati a partire dalla medesima data, possono essere reintegrate dall'iscritto mediante contribuzioni annuali anche superiori a € 5.164,57. Sulle somme eccedenti tale limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari alla ritenuta a titolo di imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipo proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

L'iscritto che volesse reintegrare l'anticipo dovrà:

1. eseguire il relativo bonifico sul conto corrente intestato al Fondo Pensione (codice iban: IT56 U 03599 01800 00000013784) dal 1° al 15 novembre di ogni anno con causale "Reintegro anticipazione - cognome nome - codice fiscale";
2. inviare al più presto, comunque entro e non oltre il 15 novembre, il modulo n. 1 allegato, firmato in originale.
3. presentare, per ottenere il credito di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, la certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e la comunicazione sulla natura reintegratoria dei contributi e sul relativo regime fiscale (allegato modulo 2).

4. trasmettere al Fondo firmato in originale, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è effettuato il reintegro, il modulo n. 2 con le informazioni previste dall'attuale normativa.

In caso di più convenzioni attive, i contributi reintegratori saranno investiti sulla convenzione in cui si sta versando mensilmente la contribuzione propria e dell'azienda.

Solo dopo che tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione della fiscalità saranno fatte pervenire al Fondo tramite il modulo 1 ed il modulo 2, il Fondo sarà in grado di accettare e di dar seguito a nuove richieste di prestazioni (anticipi, riscatti, prestazioni pensionistiche, ...).

Art. 5 - Tempistiche e documentazione per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo dovrà essere inoltrata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione c/o Assicura Agenzia S.r.l., via Jacopo Aconcio, 3 - 38122 Trento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà necessariamente riportare:

- generalità dell'iscritto;
- motivo della richiesta;
- percentuale della riserva o importo lordo richiesto;
- codice IBAN per l'accredito.

La domanda potrà essere redatta come da fac-simile allegato e dovrà essere corredata, a seconda del motivo della richiesta, dalla seguente documentazione:

a) Spese sanitarie: anticipazione concedibile entro diciotto mesi dalla data di emissione delle fatture, con la presentazione della seguente documentazione:

1. certificato della competente struttura pubblica che riconosce la necessità di terapie e/o interventi straordinari a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli;
2. fatture o preventivi di spesa con impegno per iscritto a consegnare le fatture non appena disponibili;
3. nel caso di interventi rivolti al coniuge o ai figli: dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'anticipo è richiesto per interventi rivolti al coniuge o ai figli;
4. copia di un documento d'identità in corso di validità.

b1) Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli: anticipazione concedibile entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto notarile di compravendita, con la presentazione della seguente documentazione:

1. atto notarile di compravendita o preliminare di compravendita con impegno per iscritto a consegnare il rogito non appena disponibile;
2. nel caso in cui si sia già proprietario (o titolare di altri diritti reali) di immobile con i benefici per la prima casa: impegno all'alienazione dell'immobile con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione e impegno alla consegna di adeguata documentazione attestante la vendita della precedente abitazione (es: rogito di vendita, dichiarazione del notaio, visura aggiornata delle proprietà immobiliari,...) ed il cambio di residenza (certificato di residenza aggiornato). Nel caso in cui si sia già provveduto ad alienare il precedente immobile, fornire direttamente la documentazione attestante la vendita ed il cambio di residenza;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'anticipo è richiesto per la prima casa di abitazione per sé o per i figli;
4. copia di un documento d'identità in corso di validità.

b2) Costruzione prima casa di abitazione per sé o per i figli: anticipazione concedibile entro diciotto mesi dalla data di emissione delle fatture, con la presentazione della seguente documentazione:

1. dichiarazione inizio lavori;
2. titolo di proprietà o atto di compravendita del terreno;
3. concessione edilizia;

4. fatture o preventivi di spesa con impegno per iscritto a consegnare le fatture non appena disponibili;
5. nel caso in cui si sia già proprietario (o titolare di altri diritti reali) di immobile con i benefici per la prima casa: impegno all'alienazione dell'immobile con i benefici per la prima casa e impegno alla consegna di adeguata documentazione attestante la vendita della precedente abitazione (es: rogito di vendita, dichiarazione del notaio, visura aggiornata delle proprietà immobiliari, ...) ed il cambio di residenza (certificato di residenza aggiornato). Nel caso in cui si sia già provveduto ad alienare il precedente immobile, fornire direttamente la documentazione attestante la vendita ed il cambio di residenza;
6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'anticipo è richiesto per la prima casa di abitazione per sé o per i figli;
7. copia di un documento d'identità in corso di validità.

b3) Assegnazione da cooperativa di prima casa di abitazione per sé o per i figli: anticipazione concedibile entro diciotto mesi dall'assegnazione, con la presentazione della seguente documentazione:

1. atto notarile di assegnazione o atto di consegna con impegno per iscritto a consegnare l'atto notarile di assegnazione non appena disponibile;
2. nel caso in cui si sia già proprietario (o titolare di altri diritti reali) di immobile con i benefici per la prima casa: impegno all'alienazione dell'immobile con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'atto notarile di assegnazione dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione e impegno alla consegna di adeguata documentazione attestante la vendita della precedente abitazione (es: rogito di vendita, dichiarazione del notaio, visura aggiornata delle proprietà immobiliari,...) ed il cambio di residenza (certificato di residenza aggiornato). Nel caso in cui si sia già provveduto ad alienare il precedente immobile, fornire direttamente la documentazione attestante la vendita ed il cambio di residenza;
3. piano finanziario;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'anticipo è richiesto per la prima casa di abitazione per sé o per i figli;
5. copia di un documento d'identità in corso di validità.

c) Ristrutturazione della prima casa di abitazione: anticipazione concedibile entro diciotto mesi dalla data di emissione delle fatture, con la presentazione della seguente documentazione:

1. copia della denuncia inizio lavori (DIA) o concessione edilizia o autorizzazione edilizia;
2. dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
3. copia delle fatture;
4. copia dei bonifici bancari, riportanti le specifiche richieste per usufruire della detrazione fiscale;
5. nel caso di interventi effettuati su parti comuni, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
6. nel caso di interventi finanziati con contributi a fondo perduto previsti da leggi provinciali, copia della comunicazione di ammissione al contributo del Comune/Comunità di Valle, riportante il totale dei lavori, la quota ammessa a contributo ed il codice della pratica, che dovrà essere reperibile anche su ogni bonifico presentato, al posto delle specifiche richieste per usufruire della detrazione fiscale. Si precisa che in tal caso l'anticipo potrà essere erogato esclusivamente sulla quota parte dei lavori non coperti da contributo pubblico;
7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'anticipo è richiesto per interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa vigente;
8. copia di un documento d'identità in corso di validità.

- d) Ulteriori esigenze:** anticipazione concedibile per un importo non superiore al 30 per cento, con la presentazione della richiesta corredata della copia di un documento d'identità in corso di validità. La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze potrà essere reiterata decorsi almeno 36 mesi dalla data di liquidazione della precedente per la medesima causale.

A seguito di anticipazioni richieste sulla base di preventivi di spesa e/o atti da perfezionare, i beneficiari sono tenuti ad impegnarsi per iscritto ad inviare copia degli atti definitivi (es. rogito notarile, fatture...) entro una determinata data.

Le domande di anticipazione non corredate dai documenti richiesti per i casi specifici non verranno prese in esame e sono considerate, a tutti gli effetti, come non ancora presentate.

Le domande di anticipazione che non rispettano le modalità di richiesta e le tempistiche previste dal presente Regolamento saranno respinte.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte o reticenti

Rimarrà a carico del richiedente ogni eventuale conseguenza dovuta a dichiarazioni inesatte o reticenti, oppure a presentazione di documenti non consoni a quanto richiesto dalla normativa in vigore o dal presente Regolamento.

Trento, aprile 2021.

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI n. 679/2016

Con la presente, io sottoscritto dichiaro **di aver ricevuto, da parte del Titolare o per il tramite dei suoi delegati/responsabili/incaricati/addetti, l'informativa sull'uso dei miei dati personali di cui al punto 2, disponibile sul sito internet www.fondopensione.tn.it, e di acconsentire, al trattamento degli stessi, da me forniti, ai sensi della normativa sulla privacy**, per lo svolgimento delle attività necessarie all'attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi da me richiesti, per le finalità di cui al punto 3.1 (esecuzione del contratto) e 3.2 (adempimenti normativi) di informativa.

In particolare, dichiaro anche espressamente di acconsentire:

AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI di cui al punto 2.2 della nota informativa, necessari per l'esecuzione del contratto, ovvero per le finalità di cui al punto 3.1 (esecuzione del contratto) e 3.2 (adempimenti normativi)

do il consenso

nego il consenso

.....
data

.....
firma dell'iscritto

Distinti saluti.

.....
data

.....
firma dell'iscritto